COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Servizi al cittadino
Settore Politiche sociali e sociosanitarie

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

ai sensi del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 547 del 10/07/2026

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 547 del 10/07/2026, è stato approvato il nuovo Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa.

Si evidenziano i cambiamenti più significativi:

1. Le graduatorie sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza mensile per la graduatoria sfratti e quadrimestrale per la graduatoria di emergenza abitativa. In esito agli aggiornamenti la collocazione in graduatoria dei richiedenti potrà variare.
2. Qualora l'attestazione ISEE presenti difformità rilevate dall'INPS il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea documentazione giustificativa, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'Amministrazione verificherà la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU sulla base della documentazione prodotta. L'omissione o la non veridicità della DSU, nonché l'inidoneità della documentazione per il superamento delle difformità contestate, comporterà l'esclusione della domanda, fermo restando quanto previsto dall'art 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o documentazioni false.
3. L'autorizzazione all'accesso a sistemazioni di emergenza abitativa ha carattere provvisorio e non può essere disposta per un periodo superiore ad anni 3. Al termine del periodo di autorizzazione potrà essere disposto un nuovo periodo di autorizzazione a seguito di nuova valutazione della permanenza delle condizioni che rendono necessario l'inserimento in una sistemazione di emergenza abitativa, nonché dell'interesse pubblico.

Restano invariate le condizioni di attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie.
E' sempre possibile presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno.

1. Requisiti e condizioni per l'accesso all'emergenza abitativa

1. Per presentare domanda di emergenza abitativa, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare indicati nell'istanza, con esclusione della lettera a) e b) del comma 2 del presente articolo, che devono essere posseduti dal solo richiedente e fermo restando quanto previsto all'art. 2:

a) Possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 286/1998 s.m.i.);
b) Residenza anagrafica nel Comune di Livorno, o, nel caso di irreperibilità anagrafica nel Comune di Livorno, documentata presenza sul territorio comunale;
c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000;
d) Patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000 oppure fino a 15.000 se la domanda sarà ritenuta ammissibile dalla Commissione emergenza abitativa. L'ammissibilità delle istanze di coloro che presentano un patrimonio mobiliare superiore ad €. 6.000 ed inferiore ad €. 15.000, sarà valutata previo accertamento di una documentata e motivata situazione di emergenza abitativa.
e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019);
f) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

   Possono presentare domanda di emergenza abitativa coloro che sono proprietari di un solo immobile ad uso abitativo se rientrano in una delle seguenti fattispecie:

   - Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
   - Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.

- Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c..

Possono presentare domanda i titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso degli altri requisiti previsti, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi.

g) Assenza titolarità di diritti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

3. Sono cause di esclusione dalla/e graduatoria/e:

- l'inserimento in sistemazioni abitative non classificate ERP ai sensi del presente disciplinare qualora il richiedente non abbia i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- la rinuncia non motivata alla proposta di inserimento in sistemazioni abitative non classificate ERP ai sensi del presente disciplinare qualora il richiedente non abbia i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- il riconoscimento di contributi economici finalizzati al passaggio da casa a casa o alla continuità di locazione che determinano il venir meno della condizione di emergenza abitativa;
- la rinuncia non motivata alla proposta di assegnazione di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare. La rinuncia comporta, altresì, l'esclusione dalla graduatoria per due anni dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.
- l'assenza di una condizione oggettiva di emergenza abitativa. Non è presente situazione di emergenza abitativa nel caso in cui si sia componenti, pur privi di titolarità del diritto di assegnazione, di un nucleo familiare assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Definizione di nucleo familiare

1. Per l'accesso ad una sistemazione di emergenza abitativa si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, sono indicati dallo stesso come componenti nel modulo di domanda.
2. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2019.
3. Nel caso in cui il richiedente, o un componente il nucleo familiare inserito nella domanda, sia parte anagraficamente di un nucleo familiare più ampio e faccia domanda per esigenze di autonomia per

costituire un nuovo nucleo familiare, i requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa di cui all'articolo 1 dovranno essere posseduti anche dal nucleo familiare di provenienza, con esclusione delle lettere a). Per il requisito di cui all'art. 1 lettera e) si farà riferimento esclusivamente al patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare inseriti nella domanda dichiarato nella DSU ai fini ISEE. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica si rinvia al punto 6 del presente avviso.

3. Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.
2. Il richiedente si avvale dell'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
3. I cittadini non aderenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
4. Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
5. In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria e di accertare la presenza dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale, in presenza delle relative condizioni, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) certificato di invalidità civile o attestazione di disabilità ai sensi L. 104/92;
b) provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio (provvedimento di cui all'art 555 c.p.c. o atti conseguenti), ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
c) se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio oppure sentenza del Tribunale ordinario di cessazione convivenza more uxorio;
d) certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio;
e) contratto di locazione e, se in regola con il pagamento dei canoni di locazione, attestazione pagamento della regolarità del pagamento da parte del proprietario o ultime 6 ricevute di pagamento;
f) documenti utili per valutare la morosità incolpevole o l'inadempimento al pagamento del mutuo per uno dei motivi indicati dall'art. 14 comma 3 della Legge regionale 2/2019, nello specifico:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

g) ogni altra documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della situazione.

Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda il valore dell'ISEE in corso di validità del suo nucleo familiare, nonché il valore del patrimonio mobiliare ivi risultante. Ove la domanda sia presentata in favore di soggetti non ricompresi nella sua attestazione ISEE, dovrà dichiarare il valore dell'ISEE e del patrimonio mobiliare anche di quest'ultimi.

7. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.

8. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa con cadenza almeno annuale nonché ad ogni variazione significativa della propria situazione abitativa. Qualora non provveda al rinnovo della domanda, decorsi due anni dalla sua presentazione, l'istanza verrà esclusa d'ufficio dalla graduatoria ed archiviata.

9. L'attestazione ISEE deve essere rinnovata ogni anno. Il mancato rinnovo dell'attestazione comporta l'esclusione dalla graduatoria di emergenza abitativa. Qualora l'attestazione ISEE presenti difformità rilevate dall'INPS il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea documentazione giustificativa, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'Amministrazione verificherà la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU sulla base della documentazione prodotta. L'omissione o la non veridicità della DSU, nonché l'inidoneità della documentazione per il superamento delle difformità contestate, comporterà l'esclusione della domanda, fermo restando quanto previsto dall'art 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o documentazioni false.

4. Termini, distribuzione e modalità di presentazione delle domande

1. Il cittadino potrà presentare o aggiornare la domanda di emergenza abitativa in qualsiasi momento dell'anno.
2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- **Centro di ascolto per l'emergenza abitativa, sito in Via del Porticciolo 6, piano T. tel. 0586/1581342** *Orario di ricevimento:* **Martedì - Giovedì – Venerdì 9,30 – 12,30 -** Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30; mail: info@centroascoltolivorno.it
- Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 - Piano secondo.
- Sito istituzionale del Comune di Livorno: https://comune.livorno.it/it/servizi/4018

3. Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

- **Consegna a mano presso Centro di ascolto per l'emergenza abitativa, sito in Via del Porticciolo 6, Tel 0586/1581342.** *Orario di ricevimento:* **Martedì - Giovedì e Venerdì 9,30 – 12,30 -** Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30. Opzione consigliata per ricevere guida alla compilazione.
- Consegna a mano presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo.

  Orario Ufficio: Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
  Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

- Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.
  La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
- Inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it. In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

5. Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 gg. dalla pubblicazione.

6. Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate nel presente avviso, che presentino oltre i requisiti previsti dalla L.R. 2/2019 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa, ove maggiormente restrittivi. Pertanto oltre ai requisiti indicati all'articolo 1 del presente avviso, dovranno rientrare in una delle condizioni di accesso di cui al punto 2 lettere a), b) e c) del presente articolo e possedere anche i seguenti requisiti:

a) da parte del solo richiedente: cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea oppure che siano titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.
b) Da parte di tutti i componenti il nucleo:

b.i. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

b.ii. assenza di patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore complessivo superiore ad €. 40.000,00 euro (Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019).

b.iii. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici (con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno).

b.iv. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38 comma 3, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

b.v. assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Il Comune di Livorno destina fino al 40% degli alloggi di ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:

- sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dalla Legge regionale 2/2019;
- provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata, determinata dai motivi di incolpevolezza definiti dalla Legge regionale 2/2019. Per l'accesso alla riserva dovrà essere intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 555 c.p.c..
- soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) (morosità incolpevole) e b) (espropriazione), l'utilizzo dell'alloggio di ERP è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti specifiche cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

4. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.
5. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria emergenza abitativa. In particolare per l'accesso alla lettera b) (espropriazione) dovrà inoltre essere intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 586 c.p.c.
6. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria sfratti.
7. Per il procedimento di assegnazione si applica l'articolo 29 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n° 25/2026.
8. L'alloggio pervenuto in disponibilità verrà assegnato attraverso scorrimento di graduatoria al nucleo familiare la cui consistenza numerica dei componenti sia uguale al numero massimo di componenti per non incorrere in sovraffollamento. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione emergenza abitativa, fermo restando il rispetto della normativa regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persone e proporre un alloggio in condizione di sovraffollamento.
9. Ad ogni richiedente avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio.

7. Accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa non di Edilizia residenziale pubblica

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alle risorse destinate dal Comune di Livorno all'emergenza abitativa che non hanno una natura di edilizia residenziale pubblica (quali posti letto, sistemazioni presso appartamenti in coabitazione da 2 o 3 nuclei familiari, alloggi autonomi non classificati ERP).

2. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa tiene conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.
3. Per l'accesso alle sistemazioni non classificate ERP la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti e di priorità socio-abitativa, tenuto conto degli elementi di valutazione indicati al comma 4.
4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).
5. L'accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
7. L'autorizzazione all'accesso a sistemazioni di emergenza abitativa ha carattere provvisorio e non può essere disposta per un periodo superiore ad anni 3. Al termine del periodo di autorizzazione potrà essere disposto un nuovo periodo di autorizzazione a seguito di nuova valutazione della permanenza delle condizioni che rendono necessario l'inserimento in una sistemazione di emergenza abitativa, nonché dell'interesse pubblico.
8. Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

8.Graduatoria emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella “graduatoria emergenza abitativa” sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:

ALLEGATO A DISCIPLINARE – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA		**PUNTI**
1	Dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata (**non cumulabile con i criteri da 2 a 11) (1)**	Punti 5
2	Sfratto per morosità incolpevole	Punti 4

3	Abitazione in alloggio in affitto privato con canone di locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE (**non cumulabile con i criteri 2-6-8) (2)**	Punti 3
4	Espropriazione forzata **(3)**	Punti 4
5	Provvedimento separazione con obbligo di rilascio	Punti 1
6	Sfratto finita locazione	Punti 2
7	Occupazione non autorizzata alloggio ERP per mancanza requisiti subentro contratto di locazione – obbligo di rilascio ex art. 34 L.R. 96/1996 oppure art. 37 L.R**. 2/2019 (4)**	Punti 2
8	Sfratto per morosità o inadempimento contrattuale dal momento della convalida oppure rilascio alloggio di servizio, non ancora eseguiti	Punti 2
9	Inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica **(5)** - **(non cumulabile con i criteri 10-11)**	5 punti + 1 punto per ogni anno di inserimento, fino a un massimo di 10 punti
10	Antigienicità dell'alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale	Punti 2
11	Sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi) oppure ospitalità temporanea in coabitazione con altro nucleo familiare, esclusi i nuclei familiari legati tra loro da rapporti di parentela fino al secondo grado, accertata dal Comune **(6)**	Punti 2
12	Minorenni presenti nel nucleo	2 punti per ogni minore (max 6 punti)
13	Nucleo monogenitoriale composto da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico **(6)**	Punti 2
14	Invalidità civile con accompagnamento o disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L. 104/1992 **(7)**	Punti 5 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
15	Invalidità civile 100% o disabilità ex art 3 comma 1 L. 104/1992 **(8)**	Punti 4 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
16	Invalidità civile uguale o superiore 67% oppure indennità di frequenza minori invalidi civili	Punti 3
17	Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni **(non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)**	Punti 2
18	Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni **(non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)**	Punti 1
19	Attestazione ISEE inferiore a € 3.000 **(10)**	Punti 4
20	Attestazione ISEE compresa tra 3.000 e € 6.999 **(10)**	Punti 3
21	Attestazione ISEE compresa tra € 7.000 e gli € 13.000 **(10)**	Punti 2
22	Storicità della domanda di emergenza abitativa **(11)**	2 punti per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti)
23	Eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa **(12)**	Punti 5

Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:

(1) Il punteggio non viene riconosciuto a coloro che, pur trovandosi a vivere in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione in esito a procedure di sfratto, posseggono i requisiti per essere inseriti nella graduatoria sfratti. A questi, a seconda dei casi, viene riconosciuto il punteggio per sfratto morosità incolpevole o finita locazione. **(2)** Il contratto di

locazione deve essere registrato e non deve essere in corso alcuna procedura di sfratto. Non deve essere presente morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Sono inclusi i contratti di locazione in alloggi privati di "abitare supportato" su progetto della Salute Mentale ASL Toscana Nord-ovest. Sono altresì incluse le collocazioni ultra trimestrali presso affittacamere o alberghi a carico del richiedente.
(3) Il punteggio viene riconosciuto a partire dalla notifica del pignoramento del bene ai sensi dell'art. 555 codice procedura civile. **(4)** Il punteggio viene riconosciuto solo a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione. Non è riconosciuto a coloro che sono stati denunciati ai sensi art. 633 Codice penale per occupazione abusiva alloggi ERP e a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione in esito a cessione dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario decaduto dalla titolarità dell'alloggio per tale circostanza. **(5)** Il tempo decorre dal giorno di ingresso. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa. Rientrano tra le strutture di accoglienza le sistemazioni provvisorie di emergenza abitativa del Comune di Livorno e quelle presso Enti del Terzo Settore. Rientrano tra le strutture gli alloggi supportati di proprietà comunale di Via della Giuncaiola e Via del Littorale, destinati all'accoglienza di persone in emergenza abitativa in carico alla Salute mentale adulti della ASL Toscana nord-ovest. **(6)** Il punteggio di sovraffollamento viene riconosciuto esclusivamente se residenti. **(7)** Per "nucleo monogenitoriale" si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico. **(8)** Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti in condizione di disabilità od invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente in condizione di disabilità od invalido civile oltre il primo. **(9)** Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativo all'invalidità civile/disabilità non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi (nei limiti indicati dalla nota n° 7) quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare. **(10)** Qualora il richiedente presenti più attestazioni ISEE, il punteggio verrà attribuito con riferimento al valore ISEE più alto. **(11)** Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dal 20 giugno 2017, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria. **(12)** Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio

2. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.

9. Graduatoria sfratti

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o morosità incolpevole, ai sensi articolo 14 comma 2 lett. c) della Legge regionale. La condizione di morosità incolpevole non dovrà essere stata risolta attraverso l'accesso al Fondo nazionale di cui alla L. 124/2013 con il riconoscimento di contributi per la continuità di locazione e o il passaggio da casa a casa.
2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente, di norma a cadenza bimestrale.
3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, i soggetti che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di alloggi ERP destinata agli sfratti per finita locazione o morosità incolpevole e che sono inseriti nell'elenco per l'esecuzione con la Forza pubblica.
4. Le istanze individuate sono collocate nella graduatoria sfratti sulla base dei seguenti criteri:

a) priorità per coloro il cui sfratto non sia stato ancora eseguito con ordinamento dal meno recente al più recente (sarà presa a riferimento la data di primo inserimento nel calendario UNEP per l'esecuzione con la forza pubblica);

b) in subordine nuclei familiari il cui sfratto sia stato già eseguito. Le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri:

b.i. un punto ogni sei mesi dalla data di esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto;

b.ii. a parità di punteggio sarà data priorità, secondo l'ordine:

- nuclei in cui siano presenti persone in condizione di disabilità e/o invalidità civile;
- nuclei in cui siano presenti minorenni
- data presentazione della domanda.

4. Il richiedente permarrà nella graduatoria sfratti, anche successivamente all'esecuzione dello sfratto, fintanto non avrà trovato una soluzione abitativa stabile per il suo nucleo familiare, venendo meno la condizione di emergenza abitativa (a titolo esemplificativo contratto locazione 4+4 o concordato, ecc.).

5. L'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa comporta l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti.

10. Opposizione alla/e graduatoria/e

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni a decorrere dal primo giorno della pubblicazione della/e graduatoria/e, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da indirizzare a Comune di Livorno – Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo – via Pollastrini n. 1 – Livorno.

Il ricorso in opposizione è presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1;
- invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 - Livorno; in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;
- posta elettronica certificata all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it; in tal caso deve avere la pec anche il richiedente.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine saranno dichiarati irricevibili, salvo diversa valutazione in autotutela da parte del Comune.

Il ricorso in opposizione è ammesso per contestare il motivo di esclusione o l'attribuzione dei punteggi.

Le segnalazioni di eventuali errori materiali di calcolo e/o di errata trascrizione dei dati sui supporti informatici verranno trattate in autotutela e comunicate dal Responsabile del Procedimento alla Commissione emergenza abitativa senza necessità di presentazione del ricorso.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione emergenza abitativa.

11. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR),

informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di

una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.
Alcuni dati possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.
Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it
Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it
Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie.

12. Responsabile del procedimento, Responsabile del provvedimento e contatti utili

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Cella, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l' Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo al seguente numero 0586 820101 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e

martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **casa@comune.livorno.it.**

Responsabile del provvedimento è la dott.ssa Caterina Tocchini dirigente del settore Politiche sociali e socio sanitarie.

Il titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge n. 241/1990 è il Direttore Generale, Dott. Falleni.

Spazio riservato al'Ufficio

Data ricezione _____

Domanda n° _____

AL COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento SERVIZI AL CITTADINO
Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Ufficio PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO

(N.B. SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a _____ **Prov./Stato** _____

il _____**Codice Fiscale** _____

domicilio_____ **tel/cell.** _____ **e-mail** _____

C O N S A P E V O L E

della **responsabilità penale** prevista dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e ai sensi dell'art. 75 del citato decreto che prevede che nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decada dal beneficio ottenuto, oltre che dell'art. 71 del medesimo decreto, in forza del quale il Comune di Livorno ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità.

C H I E D E

una sistemazione abitativa di emergenza per il proprio nucleo familiare

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazione*) e 47 (*Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà*) del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che la composizione del nucleo familiare per il quale si presenta domanda è la seguente:

Cognome e nome	Data di nascita	Parentela o Relazione con richiedente	Codice fiscale	Stato civile
Il richiedente	/	/	/	

- **di essere residente a Livorno** oppure **di essere irreperibile all'anagrafe di Livorno ma presente sul territorio comunale** *(nel secondo caso allegare documentazione che dimostri la presenza sul territorio).*
- **di essere cittadino italiano o di Stato aderente all'Unione Europea oppure di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno annuale.**
- **che la situazione economica equivalente (ISEE) di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente è inferiore ad €. 13.000.**

- **che il valore relativo alla possidenza mobiliare ai fini ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, non è superiore ad €. 6.000 oppure - se compreso tra 6.001 e 15.000 - documentata attuale riduzione del patrimonio mobiliare sotto i 6.000 euro.**

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché i componenti del nucleo familiare anagrafico degli stessi, **non possiedono titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché i componenti del nucleo familiare anagrafico degli stessi, **non possiedono titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

Oppure di essere proprietario/i di un solo immobile ad uso abitativo e di ricorrere in una delle seguenti fattispecie (*barrare*):

☐ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

☐ alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.

☐ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c..

☐ titolare pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo è superiore al limite di 25.000,00 euro ai fini IMU/IVIE, di cui non si ha la disponibilità (allegare documentazione).

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare richiedente non sono titolari di diritti di assegnazione/utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e che non sono componenti di un nucleo familiare titolare di tali diritti

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare richiedente non hanno beneficato di contributi per il passaggio da casa a casa o la continuità di locazione per la risoluzione della situazione di emergenza abitativa.

REQUISITI DI ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1 . Dichiara (requisiti di carattere generale per l'accesso all'ERP):

☐ che il richiedente è cittadino italiano o di Stato aderente all'Unione Europea oppure che titolare di carta di soggiorno o **permesso di soggiorno** di durata almeno **biennale** e che esercita **regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.**

☐ che i componenti il nucleo familiare **non hanno subito condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la** pena detentiva non inferiore a **cinque anni** ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

☐ che nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente **supera il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo** (*Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019*).

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare richiedente di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici (c*on esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno*).

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare richiedente, di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38 comma 3, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare richiedente, di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Dichiara, inoltre, di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni di accesso agli alloggi di ERP destinati all'emergenza abitativa:

a) SFRATTO FINITA LOCAZIONE O MOROSITA' INCOLPEVOLE

☐ sottoposto a sfratto esecutivo non prorogabile, inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, intimato per finita locazione o per morosità incolpevole. Dichiara, inoltre, di essere o essere stato sottoposto a sfratto (*finita*

locazione/morosità incolpevole) (allegare documentazione). *Sono esclusi i contratti transitori.*

b) ESPROPRIAZIONE INCOLPEVOLE

☐ provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata (decreto di trasferimento della proprietà) determinati dal mancato pagamento del mutuo per morosità incolpevole.

c) INTERVENTI SOCIO-TERAPEUTICI OD ASSISTENZIALI

☐ di usufruire di **interventi socio-terapeutici od assistenziali** (tra cui rientrano REI, Reddito di cittadinanza, presa in carico servizi sociali o socio-sanitari, ecc.), in merito ai quali fornisce il consenso agli accertamenti che l'A.C. riterrà opportuni. L'operatore di riferimento è _____

(*Medico/Assistente sociale*)

N.B. Per l'accesso alla percentuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle situazioni di cui sopra è necessario allegare la documentazione che attesta ciò che è dichiarato. ***Pertanto in assenza di documentazione l'accesso all'ERP non è riconosciuto.***

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) che la propria situazione abitativa è la seguente:

☐ dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione (*garage, fondi, dormitori, locali non destinati ad abitazione, SEFA, ecc.)*. Specificare dove _____

☐ provvedimento di SFRATTO PER MOROSITA' o FINITA LOCAZIONI convalidato ma non ancora eseguito *(allegare documenti)*

☐ PIGNORAMENTO dell'abitazione di proprietà (*allegare documentazione*)

☐ SFRATTO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE convalidato ma non ancora eseguito (*allegare documentazione*)

☐ RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO

☐ inserimento presso STRUTTURE DI ACCOGLIENZA per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica con decorrenza dal giorno _____ indicare quale: _____

☐ dimora in una ABITAZIONE dichiarata ANTIGIENICA da parte della ASL (*allegare documentazione*)

☐ condizione di SOVRAFOLLAMENTO (*oltre 2 persone a vano utile, ossia esclusi cucina e servizi*)

☐ abitazione in alloggio in AFFITTO PRIVATO con canone locazione registrato superiore ad un terzo indicatore ISEE (*allegare contratto di locazione)*.

☐ OCCUPAZIONE NON AUTORIZZATA ALLOGGIO ERP ai sensi art. 34 LRT. 96/1996 oppure art. 37 L.R. 2/2019 per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione (*N.B. Esclusi i casi di cessione non autorizzata alloggio ERP e i casi di occupazione abusiva cd. "da sfondamento". Questi devono barrare la casella sottostante*).

☐ OCCUPAZIONE ABUSIVA alloggio ERP penalmente rilevante ai sensi art. 633 C.p. od occupazione a seguito CESSIONE non autorizzata alloggio ERP (*N.B. Tale condizione non determina il riconoscimento di alcun punteggio per la situazione abitativa ma ha carattere informativo*).

☐ OSPITALITA' TEMPORANEA presso (*nome e cognome*): _____, specificare se parente o conoscente: _____ (*il punteggio non viene attribuito se parenti entro il 2° grado*)

☐ ALTRO: _____

2) (*se nucleo monogenitoriale*) **che i figli, maggiorenni, a carico fiscalmente del sottoscritto/a sono i seguenti:**

(Nome e cognome) _____ (Nome e cognome) _____

3) ☐ **di allegare invalidità civile superiore al 67% oppure attestazione handicap.**

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente istanza sia inoltrata al seguente indirizzo *(da specificare solo se diverso dalla residenza anagrafica):*

Comune di Livorno, indirizzo _____ n. _____ CAP _____

Data _____ **Firma del dichiarante _____**

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle

disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.
Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.
Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.
I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.
Alcuni dati possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.
Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it
Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it
Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ……

della cui identità mi sono accertato personalmente.

Data …….. Firma del ricevente …….. *(apporre firma leggibile, timbro personale, timbro dell'Ufficio)*

OPPURE La presente domanda è presentata a mezzo terzi.....

***(In questo caso allegare alla domanda copia di un documento di identità del richiedente*)**

Data..... Firma del ricevente ……

COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento Servizi al cittadino
Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie
Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALLE SISTEMAZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA ABITATIVA
Informazioni per la compilazione della domanda

OGGETTO DEL LA DOMANDA

Attraverso la domanda di emergenza abitativa il cittadino che si trova ad affrontare una grave situazione di emergenza abitativa, chiede all'Amministrazione comunale una sistemazione abitativa per sé ed il suo nucleo familiare.
L'accesso potrà avvenire solo in presenza dei requisiti richiesti e limitatamente alle risorse disponibili.
La Commissione emergenza abitativa del Comune di Livorno valuta le domande e, ove disponibili sistemazioni abitative destinate all'emergenza abitativa, assegna le stesse ai soggetti aventi titolo sulla base del "Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 547 del 10/07/2026 e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 30/7/2026.

Le tipologie di sistemazioni possibili sono le seguenti:

a) alloggi di edilizia residenziale pubblica (cd. case popolari) in disponibilità all'Amministrazione comunale;
b) sistemazioni presso immobili che non sono di edilizia residenziale pubblica (non sono case popolari):
   - posti-letto presso i Centri di accoglienza o presso altre strutture di ospitalità a disposizione dell'Amministrazione comunale e destinate all'emergenza abitativa;
   - soluzioni di coabitazione in alloggi a disposizione dell'Amministrazione comunale;
   - altre sistemazioni alloggiative di qualsiasi tipologia (alloggi, coabitazioni, ecc.) acquisite a qualsiasi titolo (locazione, appalto, comodato, ecc.), anche temporaneamente, dal Terzo settore.

L'utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica (lettera a) ha natura temporanea, ed il periodo di autorizzazione può variare a seconda dei casi:

1. sfratti ed espropri per morosità incolpevole: 4 anni + 4 anni;
2. casi sociali o socio-sanitari: 2 anni rinnovabili a seguito di mantenimento dei requisiti.

Le sistemazioni abitative di emergenza di cui alla lettera b) sono conferite "provvisoriamente" e per un periodo di tempo non superiore ad anni 3. Al termine del periodo viene valutato il rinnovo

se perdura lo stato di necessità del nucleo familiare, tenuto conto altresì dell'interesse pubblico.



ATTENZIONE

Decorsi DUE ANNI dalla presentazione della domanda, se la stessa non è stata rinnovata, sarà archiviata d'ufficio e il richiedente sarà ESCLUSO dalla graduatoria. IL RINNOVO DELLA DOMANDA DEVE ESSERE FATTO OGNI ANNO. Il richiedente DEVE AGGIORNARE la domanda ad ogni variazione rilevante della propria condizione abitativa e/o familiare.
L'ATTESTAZIONE ISEE DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI ANNO. IL MANCATO RINNOVO COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

Chi può fare domanda?

Il richiedente deve essere residente nel Comune di Livorno. se irreperibile all'anagrafe di Livorno dovrà documentare la presenza sul territorio comunale e per questo è ammesso ogni mezzo di prova esclusa la prova testimoniale.
Gli altri componenti il nucleo familiare inclusi nella domanda, se non sono residenti a Livorno, devono essere residenti in Italia. Tutti i componenti il nucleo familiare inclusi nella domanda devono possedere un'attestazione ISEE in corso di validità.



UNA DOMANDA SOLA VALIDA SIA PER ACCEDERE AGLI ALLOGGI ERP PER L'EMERGENZA ABITATIVA SIA PER ACCEDERE ALLE ALTRE SISTEMAZIONI CHE IL COMUNE DESTINA ALL'EMERGENZA ABITATIVA

Per semplificare la valutazione delle domande di emergenza abitativa ed evitare ai cittadini di fare due domande, il Comune ha previsto che si debba presentare una sola domanda sia per la tipologia di situazioni di cui alla lettera a) che per le sistemazioni di cui alla lettera b) precedentemente elencate.



REQUISITI ISEE

L'attestazione ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente **deve risultare non superiore ad euro 13.000**.
Inoltre **il valore relativo alla "possidenza mobiliare" indicato nell'ISEE deve essere inferiore ad € 6.000. Coloro che possiedono un patrimonio mobiliare ai fini ISEE superiore ad €. 6000 ed inferiore ad €. 15.000 dovranno documentare l'attuale riduzione del patrimonio mobiliare sotto i 6.000 euro.** A titolo esemplificativo potranno essere prodotte attestazioni relative alla consistenza del patrimonio mobiliare attuale e storico (saldo attuale e movimenti ultimo biennio), nonché documentazione relative alle eventuali spese sostenute dal nucleo familiare. La Commissione emergenza abitativa valuterà la documentazione e si esprimerà in merito all'ammissibilità dell'istanza.
Tutti i componenti il nucleo familiare richiedente devono possedere un'attestazione ISEE in corso di validità, **che dovrebbe risultare priva di difformità**. Poiché esistono alcuni casi specifici in cui l'attestazione ISEE non può che presentare difformità, l'interessato, se rientra in

questi casi, dovrà allegare alla domanda la documentazione giustificativa e l'Amministrazione valuterà la documentazione prodotta al fine di verificare la correttezza e veridicità dell'attestazione ISEE.

REQUISITI - PATRIMONIO IMMOBILIARE

- **Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero di valore superiore ai limiti indicati nell'avviso.**

L'avviso prevede che i richiedenti e tutti i componenti il nucleo familiare non abbiamo la titolarità dei suddetti diritti (vedasi avviso per il dettaglio), salvo le seguenti eccezioni da documentare:

a) che non si ha la disponibilità dell'immobile di cui siamo proprietari solo per una quota,
b) pignoramento/espropriazione immobile di proprietà,
c) abitazione di proprietà assegnata al coniuge in sede di separazione giudiziale o di divorzio,
d) immobile inagibile.

Si può fare domanda laddove si abbia la titolarità dei suddetti diritti su un immobile il cui valore ai fini IMU è inferiore ad €. 25.000 e che è situato a Livorno o nei Comuni limitrofi entro i 50 Km, solo se è presente una situazione di sovraffollamento. Per la valutazione della eventuale **situazione di sovraffollamento** si consiglia di allegare la documentazione utile all'istruttoria (attestazioni ASL al cui interno sia indicata la struttura dell'immobile e il dimensionamento degli ambienti, oppure planimetrie/documenti utili con rilievi tecnici dai quali accertare tali aspetti).
Ai sensi della Legge regionale, la condizione di sovraffollamento si verifica quando nell'alloggio risiedono **complessivamente due o più persone a vano utile.** Ad esempio per un'abitazione di due vani si ha sovraffollamento quando vi abitano 4 persone e oltre; nel caso di tre vani, quando vi abitano 5 persone e oltre, di 4 vani se vi abitano 6 persone e oltre, ecc.
Per "**vano utile**" la legge regionale intende:
"*per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. È altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore a nove metri quadrati e inferiore a diciotto metri quadrati. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a ventotto metri quadrati, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati, e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati.*
L'alloggio mono-stanza è comunque considerato equivalente a un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a ventotto metri quadrati, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati".

In ogni caso, qualora si possiedano più immobili, la somma del loro valore ai fini IMU/IVIE non deve superare i 25.000 euro.

- **LIMITI per immobili all'estero – valore ai fini IVIE**

Gli stessi limiti per il patrimonio immobiliare in Italia sono previsti anche se l'immobile o gli immobili sono detenuti all'estero. In questo caso, però, invece di fare riferimento al valore ai fini IMU, si fa riferimento al valore ai fini IVIE.

L'IVIE è Imposta sul Valore Immobili Estero. Coloro che richiedono l'ISEE sono tenuti a dichiarare anche il valore IVIE degli immobili situati all'estero dei quali si detiene diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione. Non è necessario presentare alcun documento del paese ove sono situati, ma l'autocertificazione e l'attestazione ISEE fanno fede di quanto dichiarato, con le conseguenze penali ed amministrative in caso di dichiarazione mendace.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.

Coloro che sono titolari dei suddetti diritti su immobili all'estero sono tenuti a darne dichiarazione all'interno della DSU presentata per l'ISEE, affinché ne venga calcolato il valore ai fini IVIE. Si raccomanda particolare attenzione a tale aspetto per la rilevanza penale di eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci delle dichiarazioni sostitutive. **Si consiglia di rivolgersi al proprio Centro assistenza fiscale (CAF) di fiducia o all'Agenzia delle entrate per i chiarimenti in merito sia agli aspetti fiscali che dichiarativi.**

ACCESSO UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI ERP

- **Per l'accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) devono essere posseduti requisiti ulteriori rispetto a quelli per accedere all'emergenza abitativa.**

Occorre possedere **TUTTI** i seguenti requisiti:

1. possedere tutti i requisiti di accesso all'ERP previsti dalla legge regionale e che sono indicati nel modulo di domanda nella sezione dedicata;
2. trovarsi in almeno in una delle condizioni di emergenza abitativa cui sono destinati gli alloggi ERP:
   - ➢ sfratto per finita locazione (esclusi i contratti transitori) o morosità incolpevole,
   - ➢ espropriazione dell'immobile di proprietà per omesso pagamento incolpevole del mutuo,
   - ➢ fruire di interventi socio-assistenziali o terapeutici.

Se non si possiedono i requisiti di cui al punto 1 e non si rientra in almeno una di queste 3 situazioni, non si può accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica che la legge regionale ed il Comune destinano all'emergenza abitativa.

MODULO DI DOMANDA E DOCUMENTI ALLEGATI: INFORMAZIONI GENERALI

- Gli stati e le qualità personali del richiedente possono essere dichiarate in modo sostitutivo, tramite autocertificazione o atto notorio, rese attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune di Livorno.

- I documenti che non possono essere sostituiti con autocertificazioni e che occorre presentare necessariamente in copia semplice, sono quelli rilasciati da autorità sanitarie (certificato d'invalidità, certificato di alloggio attestante l'alloggio improprio e con barriere architettoniche) e, per gli stranieri non comunitari, i documenti rilasciati dalle Autorità dei

rispettivi Stati di appartenenza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

PER IL CITTADINO STRANIERO: fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Se in attesa di rinnovo, copia della documentazione attestante la richiesta di rinnovo.

PER IL CITTADINO COMUNITARIO O STRANIERO: non è possibile autocertificare stati, qualità personali o fatti **non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani** (esempio separazione/divorzio nel proprio paese di origine), in quanto non sono verificabili da parte del Comune. E' necessario pertanto presentare copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.

- **QUALORA IN POSSESSO DEL RICHIEDENTE:**
  - ✔ Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante una situazione di grave disagio abitativo nell'alloggio di residenza consistente nella **Abitazione effettiva e continuativa, in ambienti antigienici e/o impropriamente adibiti ad abitazione**, aventi caratteristiche tipologiche o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (alloggio improprio).
    La suddetta richiesta di certificazione deve essere rivolta all'Azienda USL - Sezione Igiene e Sanità pubblica – Borgo S. Jacopo, 59 – Livorno – Tel. 0586/223577.
  - ✔ **Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante la condizione di disabilità e/o la necessità di sostegno elevato, molto elevato od intensivo.**
  - ✔ **Copia del contratto di locazione** stipulato a norma di legge nonché copia di **almeno 3 ricevute** attestanti il pagamento dell'importo del canone mensile. Il contratto di locazione deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Al momento dell'accesso ad una sistemazione abitativa dovrà essere prodotta la documentazione comprovante l'assenza di morosità nel pagamento del canone di locazione (dichiarazione del locatore).
  - ✔ Fotocopia della **documentazione relativa alla separazione legale/divorzio** dei coniugi (ad es. omologa di separazione, atti del Tribunale, ecc.) con obbligo di rilascio dell'alloggio.
  - ✔ **Copia degli atti di sfratto o di espropriazione forzata**. Sono inoltre utili: copia atti relativi al primo accesso con Forza pubblica; copia attestazioni relative all'avvenuta esecuzione dello sfratto con la Forza pubblica.
  - ✔ Documentazione attestante l'**indisponibilità della proprietà** su immobili ad uso abitativo, in caso di titolarità pro quota di diritti reali o di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale.
  - ✔ **Attestazione** relativa all'attuale inserimento in **strutture di accoglienza pubbliche o private (privato-sociale),** con indicazione della data di ingresso.

- **Compilazione della domanda**

Il modulo di domanda presenta delle parti precompilate (indicate con i punti) relative a requisiti assolutamente necessari la cui assenza preclude la possibilità di accesso all'emergenza abitativa, e delle parti contrassegnate con le caselle da barrare relative ad aspetti che presentano più opzioni possibili (come ad esempio nel caso di presenza/assenza di diritti di proprietà) oppure relativi alle condizioni di accesso all'edilizia residenziale pubblica o a quelle di attribuzione del punteggio. Alcune caselle hanno carattere esclusivamente informativo.

Si raccomanda di leggere con attenzione ogni periodo e di barrare le caselle solo quando si rientra nella condizione richiesta. La completa e corretta compilazione della domanda è fondamentale a fini istruttori.



L'Amministrazione comunale offre attraverso il Centro di ascolto per l'emergenza abitativa un servizio gratuito di sostegno e consulenza per la compilazione. Il cittadino potrà comunque scegliere indifferentemente anche le altre modalità di consegna dell'istanza indicate nell'avviso (diretta all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, raccomandata A/R, invio tramite PEC).

Il Centro di ascolto per l'emergenza abitativa ha sede in Via del porticciolo 6, Tel 0586/1581342. *Orario di ricevimento:* Martedì - Giovedì e Venerdì 9,30 – 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30.